

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'ulteriore D.M. Del Ministro dell'Interno del 01 Aprile 2016 che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;

- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 82 in data 10/06/2016 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione e ne ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa al bilancio;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le

- spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli costituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12), salvo per casi rari debitamente motivati e regolamentati;
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- la Deliberazione di G.M. n° 83 del 10/06/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si approvava lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 e si dava mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a porre in essere gli adempimenti consequenziali;
- il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, acquisito al prot. 6763 del 22/06/2016, con il quale l'organo di controllo ha espresso **parere favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015,
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Polizzi Generosa 22/06/2016

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Fto Dr. Mario Cavallaro

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:**

“Bilancio di Previsione 2016-2018” I.E.

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **parere favorevole**.

Polizzi Generosa, lì 22/06/2016

Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria
F.to Dr. Mario Cavallaro

Il Presidente cede la parola al dott. Cavallaro per esporre la proposta.

Il dott. Cavallaro espone la proposta di bilancio con l'esame delle diverse poste in entrata ed in uscita. Chiarisce come, nonostante i tagli radicali ai trasferimenti regionali e statali, questo ente sia riuscito a chiudere un bilancio in equilibrio anche di cassa. Evidenzia che dal 2010 agli enti locali sono stati tagliati 45 miliardi di euro.

Il Cons. Borgese fa rilevare che ad inizio seduta il Cons. Dolce ha chiesto all'amministrazione di conoscere i programmi. Non è seguita alcuna risposta da parte degli assessori a conferma che non ci sono programmi da portare avanti. La mancanza di programmazione è sotto gli occhi di tutti. Questo comune deve puntare sull'agricoltura e sul turismo, sfruttando le occasioni che giungono dall'Europa. Purtroppo, nonostante le promesse fatte dall'amministrazione, i beni culturali e le chiese continuano a rimanere chiuse, il Trittico Fiammingo non è valorizzato. Invita il Sindaco a rivedere le proprie posizioni.

La Cons. Macaluso pone l'accento sulla mancanza di politiche giovanili e prima di tutto su uno spazio da assegnare ai giovani. Per questo ritiene che lo spazio più adatto sia quello del Centro C.A. Dalla Chiesa anche per la sua ubicazione al centro del paese. Segnala, altresì, l'assenza di programmazione a sostegno dei diversamente abili nelle scuole.

Il Presidente evidenzia brevemente alcuni tratti caratterizzanti del bilancio comunale ed il fatto che questo ente chiude in pareggio senza utilizzo di avanzo di amministrazione. Evidenzia come alla progressiva e costante riduzione di risorse regionali e statali si debba rispondere con un utilizzo attivo del patrimonio. Si deve ripensare alla possibilità di alienare e si deve procedere al recupero dei crediti nei confronti di Riscossione Sicilia. Ritiene altresì indifferibile un ragionamento sul mantenimento delle partecipazioni societarie ed una ricognizione sulla varie partecipazioni ad associazioni. Fa rilevare come nel corso di questo primo anno di mandato si è intervenuti anche sul personale, avviando un'attività di riorganizzazione attesa da anni.

L'Ass.re Lipani espone le diverse iniziative poste in essere dall'amministrazione comunale che però non hanno ottenuto il giusto riscontro da parte della cittadinanza. Da ultimo, espone le iniziative per incentivare la raccolta differenziata.

La Cons. Cascio S.M. ritiene che il mancato riscontro da parte della cittadinanza è da imputare ad una comunicazione insufficiente.

L'Ass.re Silvestri evidenzia come l'amministrazione abbia posto in essere tutta una serie di azioni e fa ricordare che questo comune essendo stato sciolto per infiltrazioni mafiose deve soggiacere a una serie procedure particolarmente rigide. Evidenzia vari risultati raggiunti ed in particolare la riapertura del Giudice di Pace.

Il Cons. Borgese chiede di sapere se gli altri comuni hanno approvato la convenzione del G.d.P.

L'Ass.re Silvestri risponde che ad oggi non hanno deliberato e che comunque è intenzione dell'amministrazione andare avanti per l'apertura dell'ufficio giudiziario.

Il Presidente propone una sospensione di 5 minuti per consentire l'esame degli emendamenti.

Alle ore 20,50 all'unanimità dei presenti il consiglio è sospeso.

Alle ore 21,05 il Presidente constatata la presenza in aula di n. 13 consiglieri (Assenti Cascio M. '52 e Siragusa) dichiara riaperta la seduta.

Il Cons. Dolce annuncia l'astensione del gruppo sugli emendamenti.

La Cons. Curatolo annuncia il voto favorevole

Indi, da lettura dell'emendamento tecnico numerato sub 1) corredato di tutti i pareri favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti l'emendamento sub 1) che viene approvato con n. 9 voti favorevoli e con l'astensione di n. 4 consiglieri (Dolce, Macaluso, Cascio S.M., Borgese)

Il Presidente da lettura dell'emendamento (prot. 7879 del 25/07/2016) proposto dai alcuni consiglieri numerato sub 2) corredato di tutti i pareri favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti l'emendamento sub 2) che viene approvato con n. 9 voti favorevoli e con l'astensione di n. 4 consiglieri (Dolce, Macaluso, Cascio S.M., Borgese)

Il Presidente da lettura dell'emendamento (prot. 7880 del 25/07/2016) proposto dai alcuni consiglieri numerato sub 3) corredato di tutti i pareri favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti l'emendamento sub 3) che viene approvato con n. 9 voti favorevoli e con l'astensione di n. 4 consiglieri (Dolce, Macaluso, Cascio S.M., Borgese)

Il Presidente a questo punto chiede ai consiglieri di intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di bilancio.

Il Cons. Dolce deve prendere atto che la maggioranza, ancora una volta, non ha sentito il dovere di coinvolgere l'opposizione limitandosi a partecipare decisioni già prese. Nonostante ciò continua a mettere a disposizione di questa comunità la propria esperienza in materia turistica nella consapevolezza che il futuro di questa comunità passa dallo sviluppo turistico e culturale. Conclude dicendo che si deve lottare contro l'abbandono e la sfiducia e che questo consiglio comunale deve essere la guida di un paese che ha coraggio. Annuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta in trattazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal competente Ufficio;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti

Con numero 9 voti favorevoli e numero 4 voti contrari (Dolce, Macaluso, Cascio S.M., Borgese) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Bilancio di previsione 2016-2018 così come emendato

Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2, L.R.n. 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina**

**Il Consigliere Anziano
F.to Santina Maria Cascio**

**Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Impastato**

Publicata all'albo pretorio online il 02/08/2016 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 02/08/2016 al 17/08/2016 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente esecutiva
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____